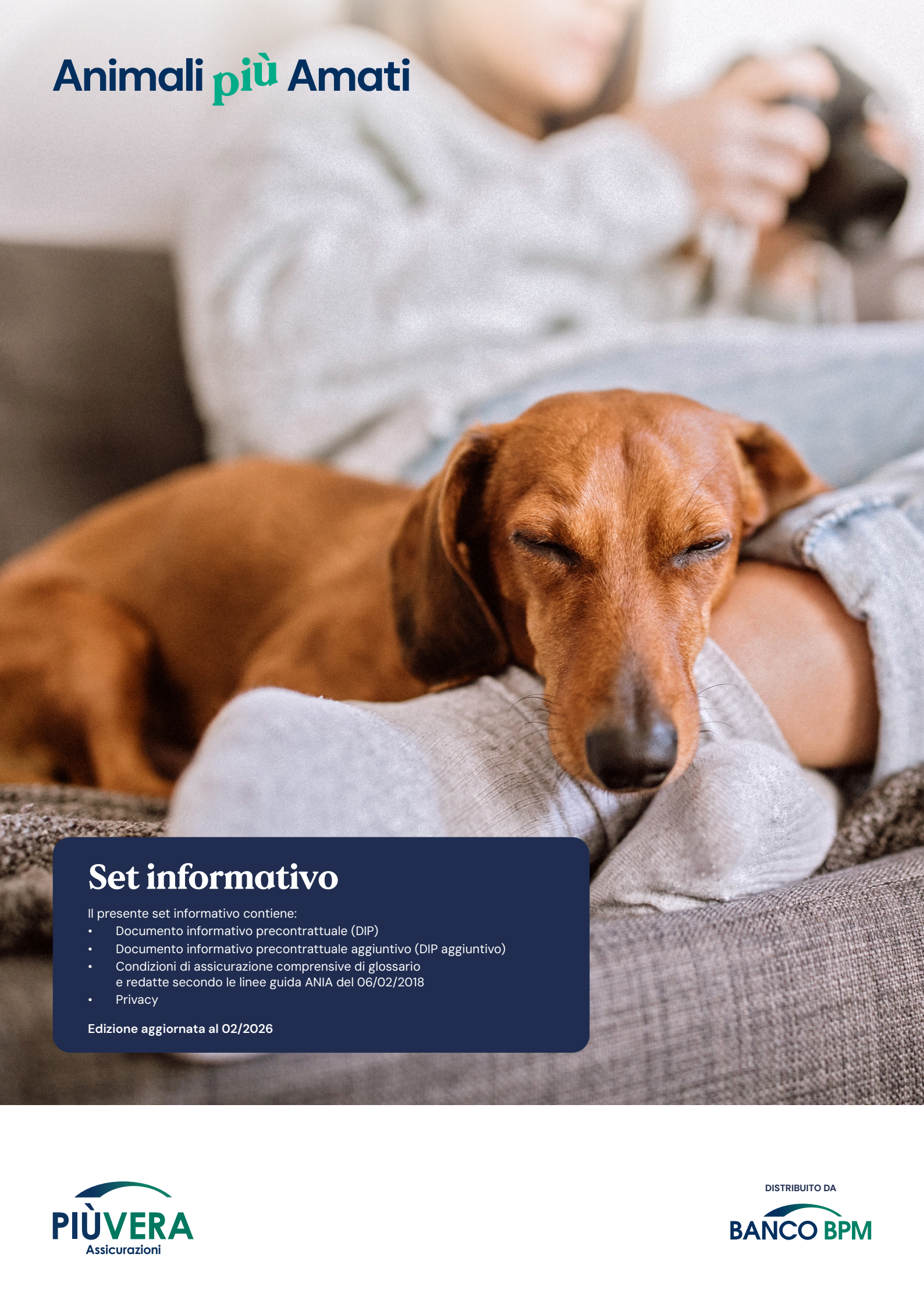




Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018
- Privacy

Edizione aggiornata al 02/2026

Polizza Animali Domestici

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A

Prodotto: ANIMALIpiùAMATI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il proprietario di animali domestici (cane o gatto).



Che cosa è assicurato?

La Società presta le garanzie acquistate fino alle relative somme assicurate risultanti nelle condizioni di polizza.

- ✓ Spese veterinarie e per intervento chirurgico a seguito di infortunio e/o malattia;
- ✓ R.C. per proprietà, possesso e uso di animali, compresi i danni al custode temporaneo;
- ✓ Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi

Non sono assicurabili:

- ✗ Animali utilizzati per attività professionali o retribuite;
- ✗ Cani iscritti al registro dei "Cani morsiicatori o con problemi comportamentali";
- ✗ Cani e gatti che alla data di emissione del contratto abbiano un'età inferiore ai 6 mesi compiuti e uguale o superiore agli 8 anni compiuti;
- ✗ Animali non regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina. Inoltre, non sono assicurabili i Cani e gatti che non siano:
- ✗ dotati di microchip o tatuaggio;
- ✗ in possesso di specifico libretto sanitario dedicato;
- ✗ sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami;
- ✗ accuditi con la cura e la diligenza previste dalla legge ed eventuali regolamenti comunali.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono limiti di indennizzo, franchigie e scoperti specifici, indicati dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.

Principali esclusioni:

- ! Danni avvenuti nell'ambito dell'attività di caccia e da cinodromo;
- ! Uso professionale dell'animale;
- ! Interventi determinati da malattie o difetti fisici congeniti, neoplasie, ernie (salvo ernie addominali da infortunio debitamente documentato), malattie mentali.

La copertura del Rimborso spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di sottoscrizione della polizza. L'assicurazione non è operante per gli animali che, alla data di emissione del contratto, non abbiano un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti. Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le garanzie sono indicate dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ Tutto il mondo (la garanzia Assistenza è valida solo in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve rispettare gli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art.1913 e dall'art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.
- L'Assicurato non deve esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite. Il pagamento deve avvenire mediante addebito sul conto corrente del Contraente, aperto presso una filiale del Banco BPM S.p.A.. In caso di estinzione del conto corrente presso il Banco BPM S.p.A., il pagamento delle rate di premio può continuare mediante le modalità previste dalla Home Insurance della Società (area internet riservata al Contraente).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha la durata indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
- Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

- Il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza, senza possibilità di tacito rinnovo.
- In caso di sinistro entrambe le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R., e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
- Il Contraente, allo scadere di ciascuna rata di premio, può recedere dal contratto comunicandolo alla Società con un preavviso di almeno 10 giorni.

Assicurazione per gli animali domestici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Animali più amati

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.; Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89.583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16.597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

La polizza prevede una Sezione Rimborso Spese, una Sezione Danni a Terzi ed una Sezione Assistenza.

È prevista la seguente opzione con pagamento di un premio aggiuntivo: per la Sezione Danni a Terzi, l'opzione Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato, che abbiano un'età inferiore a 15 anni oppure che siano portatori di handicap certificato, ai quali derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15% per i danni causati dall'animale assicurato.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono ulteriori garanzie oltre a quanto indicato nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che la garanzia non opera per:

Sezione Rimborso Spese: (i) spese a seguito di infortunio o malattia derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (ii) spese a seguito di infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; (iii) spese a seguito di infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, di suoi familiari o qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; (iv) spese a seguito di infortunio da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente; (v) spese a seguito di infortunio o malattia i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione; (vi) spese determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi; (vii) spese a seguito di infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati; (viii) spese a seguito di infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza ENCI); (ix) spese a seguito di avvelenamento, furto o tentativo di furto; (x) spese per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia; (xi) spese per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei o asportazione di spighe di graminacee; (xii) spese per interventi chirurgici eseguiti o prescritti da medico veterinario non autorizzato all'esercizio della professione; (xiii) spese per interventi di castrazione e sterilizzazione; (xiv) spese per interventi chirurgici aventi finalità estetiche, salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; (xv) spese per l'acquisto di medicinali, alimenti e antiparassitari; (xvi) spese per controlli routinari e vaccinazioni; (xvii) spese per gravidanza e parto spontaneo; (xviii) spese per parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier; (xix) spese per malattie dei denti e parodontopatie.

Sezione Danni a Terzi: i) danni subiti dagli assicurati, dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine; (ii) danni subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato; (iii) danni a cose in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo; (iv) danni di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada; (v) danni in occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali; (vi) maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti; (vii) spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale; (viii) danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'animale; (ix) danni da furto; (x) danni da atti dolosi dell'assicurato.

Sezione Assistenza: danni derivanti da (i) guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi; (ii) eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale; (iii) trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (iv) dolo dell'assicurato; (v) partecipazione a, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti; (vi) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.

Franchigie e Scoperti

Si precisa che per tutte le sezioni, in caso di danni causati dal cane durante il periodo di copertura intercorrente tra la data di iscrizione nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" e la risoluzione del contratto, verrà applicato uno scoperto del 10% al risarcimento del danno.

Rispetto alla Sezione Rimborso Spese, verrà applicata una franchigia pari ad Euro 150 in caso di: (i) Spese veterinarie senza intervento chirurgico, qualora l'animale abbia meno di 8 anni; (ii) Spese veterinarie per intervento chirurgico, qualora l'animale abbia più di 8 anni.

Rispetto alla Sezione Danni a Terzi, verrà applicata una franchigia pari ad Euro 150 in caso di: (i) Danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti

Periodo di Carenza

Rispetto alla Sezione Rimborso Spese è previsto un periodo di carenza di 90 giorni dalla validità del Contratto in caso di rottura del legamento crociato del ginocchio e di 30 giorni per ogni altra ipotesi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti correntisti di Banco BPM S.p.A., persone fisiche con residenza e domicilio in Italia, proprietari di animali domestici (cani/gatti) e interessati a tutelarli, nonché a tutelarsi per la responsabilità civile verso terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto Polizza Animali Più Amati è pari al 40,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: PiùVera Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami , Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it , pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere alla valutazione di due Periti/Veterinari, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 10,00% per la garanzia assistenza ed al 21,25% per le restanti garanzie. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
---	--

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di PiùVera al seguente link www.piuvera.it/oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del Contratto di Assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a PiùVera o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi al seguente indirizzo mail info@piuvera-assicurazioni.it
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del Contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Glossario

5



Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano il contratto di Assicurazione

8

Art. NC1 Decorrenza del contratto	8
Art. NC2 Pagamento del premio	8
Art. NC3 Durata e disdetta	8
Art. NC4 Recesso per ripensamento	8
Art. NC5 Recesso per sinistro	9
Art. NC6 Dichiarazioni rese in buona fede	9
Art. NC7 Esagerazione dolosa del danno	9
Art. NC8 Altre assicurazioni	9
Art. NC9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	9
Art. NC10 Oneri fiscali	10
Art. NC11 Foro competente	10
Art. NC12 Modifica delle condizioni di assicurazione	10
Art. NC13 Legge applicabile al contratto	10
Art. NC14 Rinvio alle norme di legge	10
Art. NC14.1 Sanzioni Internazionali	10
Art. NC15 Comunicazioni	11
Art. NC16 Reclami	11



Premessa

Art. AD1 Animali assicurati	13
Art. AD2 Animali non assicurabili	13
Art. AD3 Cani con problemi comportamentali	13



Sezione 1 - Rimborso spese

Oggetto assicurato

1. Cos'è assicurato	14
Art. AD4 Rimborso spese veterinarie	14
Art. AD5 Aumento dei massimali	14
Art. AD6. Rimborso spese funerarie	14
Art. AD7 Ispezioni degli animali assicurati	14
2. Cosa non è assicurato	15
Art. AD8 Esclusioni	15
3. Come è prestata la copertura	15
Art. AD9 Decorrenza della garanzia	15
Art. AD10 Dove vale la copertura	16
Art. AD11 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo della sezione I	16

Sinistri

Art. AD12 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	17
Art. AD13 Procedura per la valutazione del danno	17
Art. AD14 Termine per il pagamento del sinistro	18
Art. AD15 Indennizzo	18



Sezione 2 - Danni a terzi

Oggetto assicurato

1. Cosa è assicurato	19
Art. AD16 Chi è assicurato	19
Art. AD17 Responsabilità civile verso terzi	19
Art. AD18 Animali affidati a terzi	19
2. Cosa non è assicurato	19
Art. AD19 Esclusioni	19
Art. AD20 Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato	20
3. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	20
Art. AD21 Dove vale la copertura	20
4. Come è prestata la copertura	20
Art. AD22 Massimale assicurato	20
Art. AD23 Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sezione II	20
Art. AD24 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	21

Sinistri

Art. AD25 Termine per il pagamento del sinistro	22
Art. AD26 Gestione delle vertenze e spese legali	22
Art. AD27 Servizio informazioni veterinarie	22



Sezione 3 - Assistenza

Premessa	24
-----------------	----

Oggetto assicurato

1. Cosa è assicurato	24
Art. AD28 Consulenza veterinaria telefonica	24
Art. AD29 Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto	24
Art. AD30 Custodia animali	25
Art. AD31 Recupero dell'animale domestico ritrovato	25
Art. AD32 Ricerca e invio di Dog-Sitter o Cat-Sitter	25
Art. AD33 Seconda visita veterinaria	25
Art. AD34 Esclusioni	25
2. Cosa non è assicurato	26
Art. AD35 Dove vale la copertura	26
3. Come è prestata la copertura	26
Art. AD36 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	26

Sinistri

Art. AD37 Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro	27
Art. AD38 Erogazione delle prestazioni	27
Art. AD39 Accertamenti in caso di sinistro	27



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:

ANIMALE

Cane o gatto indicato in polizza.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con INTER PARTNER ASSISTANCE S.A, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

COMUNICAZIONE (ALLA SOCIETÀ)

Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CONVIVENTE "MORE UXORIO"

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia. Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNO

Il pregiudizio economico determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.

DANNO INDIRETTO

Danno non inerente la materialità della cosa assicurata.

DANNO MATERIALE E DIRETTO

Danno inerente la materialità della cosa assicurata, che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.

DECORRENZA

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, salvo quanto espressamente derogato all'interno degli articoli che disciplinano singole garanzie.

DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

Gli originali della cartella clinica comprendente tutta la certificazione veterinaria costituita da: diagnosi, pareri e prescrizioni dei medici veterinari, radiografie, esami strumentali e diagnostici, nonché della documentazione di spesa.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

FRATTURA OSSEA

Frattura di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

INONDAZIONE ED ALLUVIONE

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

INTERMEDIARIO (OVE PRESENTE)

Il Banco BPM S.p.A. che distribuisce il presente prodotto nelle modalità e nei limiti indicati sul sito www.bancobpm.it.

INTERVENTO CHIRURGICO

Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.

IVASS EX ISVAP

Indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari vigenti.

MALATTIA

Qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia una malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da infortunio.

MASSIMALE

La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

NUCLEO FAMILIARE

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela con il Contraente che convivono stabilmente con lui e hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia. Sono comprese anche le persone legate da vincolo personale di fatto, duraturo, continuativo e socialmente noto (convivenza more uxorio) con il Contraente che convivono stabilmente con lui e hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

PARTI

Il Contraente/Assicurato e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

PRESTAZIONI

I servizi prestati dalla Centrale Operativa all'assicurato.

REGOLAMENTI

I regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente.

RICOVERO

La permanenza in una clinica veterinaria che comporti il pernottamento.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi un sinistro.

SCOPERTO

La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia. Nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

SOCIETÀ

PiùVera Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

TERRORISMO

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Condizioni di Assicurazione

Per informazioni generali sulla Polizza telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea Urbana +39 02. 30548801 (per l'Estero)

Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione

Art. NC1 Decorrenza del contratto

Le coperture assicurative indicate in polizza hanno effetto, salvo quanto espressamente derogato dagli articoli che disciplinano le singole garanzie, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza purché sia stata pagata la prima rata di premio. Diversamente hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. NC2 Pagamento del premio

Il premio è pagato anticipatamente e con rateazione indicata in polizza. Il contraente deve versare le rate di premio alle scadenze pattuite mediante addebito diretto sul conto corrente presso il Banco BPM a lui intestato, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso. L'estratto conto del conto corrente costituisce quietanza di pagamento.

Se alle scadenze convenute, il contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata di premio e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.

Se il contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del premio, la Società non sarà obbligata a corrispondere nessun indennizzo in caso di sinistro e il contratto verrà risolto di diritto nel termine di due mesi dal giorno in cui la prima rata di premio insoluta è scaduta. L'importo di premio indicato in polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

Art. NC3 Durata e disdetta

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza, senza tacito rinnovo. Pertanto la validità del contratto cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza, senza alcun obbligo di disdetta.

Allo scadere di ciascuna rata di premio il contraente può recedere dal contratto con comunicazione scritta ricevuta dalla Società almeno 10 giorni prima della scadenza della rata di premio:

- inoltrata mediante lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano;
- oppure mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

Art. NC4 Recesso per ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto nelle seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

- oppure tramite indirizzo di Posta Certificata:

piuvera-assicurazioni@legalmail.it

la Società provvederà a rimborsare il Contraente.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$R = P * GR/D$ Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).

Art. NC5 Recesso per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte, con un preavviso di almeno 30 giorni e ha effetto:

- nel caso di rateazione mensile: dalla prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti;
- nel caso di rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione; la Società rimborsa al contraente, entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura.

Art. NC6 Dichiarazioni rese in buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

Art. NC7 Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;

- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- sottrae, occulta, manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- modifica o altera le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;
- aggrava, altera gli indizi del reato.

Art. NC8 Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto (artt. 1910 comma 3 e 1913 del Codice Civile).

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. NC9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. NC10 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del contraente.

Art. NC11 Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. NC12 Modifica delle condizioni di assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. NC13 Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Art. NC14 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. NC14.1 Sanzioni Internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell'assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Art. NC15 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato/Contraente alla Società possono essere fatte telefonando a:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea urbana +39 02.30548801 (per l'estero)

Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Oppure, inviando mail a:

info@piuvera-assicurazioni.it

Qualsiasi richiesta del contraente sulle garanzie offerte dalla presente polizza può essere fatta direttamente a questi recapiti.

Art. NC16 Reclami

RECLAMO ALLA SOCIETÀ

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano (Italia)
e.mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it

indicando i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente;
- numero di polizza;
- nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.

RECLAMO ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale n°21
00187 Roma
Fax 06 42133206
e.mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

tramite e-mail, fax o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it – sezione Per i Consumatori – Reclami – Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. del 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. AD1 Animali assicurati

L'assicurazione è operante per:

- cani;
- gatti;

i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano dotati di microchip o tatuaggio;
- siano in possesso di specifico libretto sanitario dedicato;
- siano in possesso di certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'Affezione;
- siano sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami;
- siano accuditi con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e da eventuali regolamenti comunali;
- alla data di emissione del contratto abbiano **un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti**.

Art. AD2 Animali non assicurabili

L'assicurazione non è operante per:

- animali utilizzati per attività professionali o retribuite;
- cani iscritti al registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 e successive modifiche e/o integrazioni).

Art. AD3 Cani con problemi comportamentali

Nel caso in cui il cane indicato in polizza venga iscritto, in corso di contratto, nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 e successive modifiche e/o integrazioni), l'intero contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza della seconda rata di premio successiva alla data di iscrizione del cane in tale registro.

La Società si impegna a proporre una nuova polizza che non preveda la garanzia di responsabilità civile per i danni causati dal cane. Durante il periodo di copertura intercorrente tra la data iscrizione nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" e la risoluzione del contratto, le garanzie di responsabilità civile per i danni causati dal cane sono prestate **fino alla concorrenza di € 50.000** per uno o più sinistri verificatisi nell'annualità assicurativa e il pagamento del risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di **uno scoperto del 10%**.

La Società rimborsa, in ogni caso, le spese eventualmente sostenute entro due mesi dall'iscrizione del cane nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" per la partecipazione del cane ad un corso obbligatorio di rieducazione reso necessario a seguito dell'iscrizione nel registro, fino ad un massimo di € 300.

Resta salva per il contraente la facoltà prevista dall'art. NC3 "Durata e disdetta" di recedere dall'intero contratto alla scadenza di ciascuna rata di premio.



Sezione 1 - Rimborso spese

Oggetto assicurato

1. Cosa è assicurato

Art. AD4 Rimborso spese veterinarie

La Società rimborsa per gli animali con meno di 8 anni, **entro il massimale di € 2.000 per annualità assicurativa** con il limite di € 1.000 per sinistro, le spese veterinarie di seguito elencate sostenute a seguito di infortunio o malattia dell'animale indicato in polizza:

INTERVENTO CHIRURGICO O FRATTURA OSSEA

- il costo dell'intervento chirurgico;
- gli accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici **sostenuti nei 45 giorni precedenti e/o successivi all'intervento stesso** purché direttamente connessi alla patologia che ha reso necessario l'intervento chirurgico stesso;

ALTRE SPESE

Qualsiasi spesa veterinaria sostenuta, per un importo massimo di € 400 per sinistro con l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.

Qualora l'animale in corso di contratto abbia raggiunto gli 8 anni di età verranno rimborsate esclusivamente le spese per intervento chirurgico o frattura ossea con il limite di € 1.000 per annualità assicurativa e € 750 per sinistro con applicazione di una franchigia di 150 per sinistro.

Art. AD5 Aumento dei massimali

Se nel nucleo familiare dell'assicurato sono presenti persone con meno di 15 anni, con più di 65 anni o portatrici di handicap certificato, il massimale per annualità assicurativa previsto dell'art. AD4 "Rimborso Spese Veterinarie" **è elevato a € 3.000, o a € 1.500 qualora l'animale abbia raggiunto gli 8 anni di età in corso di contratto.** Restano fermi i sottolimiti previsti per singolo sinistro.

Art. AD6 Rimborso spese funerarie

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di infortunio o malattia la Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per gli adempimenti previsti dalla legge fino ad un massimo di € 80 solo nel caso in cui l'animale assicurato non abbia raggiunto gli 8 anni di età.

Art. AD7 Ispezioni degli animali assicurati

La Società ha sempre il diritto di sottoporre l'animale ad accertamenti e controlli. In tutti i casi l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2. Cosa non è assicurato

Art. AD8 Esclusioni

Sono escluse le spese:

- a. a seguito di infortunio o malattia derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. a seguito di infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c. a seguito di infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- d. a seguito di infortunio o malattia avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo;
- e. a seguito di infortunio o malattia da uso professionale dell'animale, o in violazione della legislazione vigente;
- f. a seguito di infortunio o malattia agli animali che alla data di emissione della polizza hanno un'età inferiore a 6 mesi o uguale/superiore a 8 anni;
- g. a seguito di malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
- h. a seguito di infortunio o malattia i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- i. determinate direttamente o indirettamente da neoplasie in genere;
- j. determinate direttamente o indirettamente da ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
- k. determinate direttamente o indirettamente da malattie mentali in genere;
- l. determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi;
- m. a seguito di infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
- n. a seguito di infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
- o. a seguito di avvelenamento, furto o tentativo di furto;
- p. a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi di quanto previsto dall'art. AD12;
- q. per interventi chirurgici eseguiti o prescritti da medico veterinario non autorizzato all'esercizio della professione;
- r. per interventi di castrazione e sterilizzazione;
- s. per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- t. per l'acquisto di medicinali, di alimenti e di antiparassitari;
- u. per controlli routinari e vaccinazioni;
- v. per gravidanza e parto spontaneo;
- w. parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier;
- x. per malattie dei denti e parodontopatie;
- y. per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
- z. per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei o asportazione di spighe di graminacee.

3. Come è prestata la copertura

Art. AD9 Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. NC1 "Decorrenza del contratto", la garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio assicurativo:

chirurgico stesso;

- dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura per la rottura del legamento crociato del ginocchio;
- dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura per le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla stessa Società che ha avuto una durata minima di 30 giorni (90 giorni in caso di rottura del legamento crociato del ginocchio) e riguardante lo stesso animale assicurato e le medesime garanzie, i termini di decorrenza di cui sopra non operano.

Art. AD10 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. AD11 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo della Sezione 1

ARTICOLO	GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO PER ANNO	MASSIMO INDENNIZZO PER ANNO SE PRESENZA MINORI ANNI 15 O MAGGIORI ANNI 65	FRANCHIGIA PER SINISTRO
ARTT. AD4, AD5	Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con meno di 8 anni	€ 1.000			nessuna
			€ 2.000	€ 3.000	
	Spese veterinarie senza intervento chirurgico animale con meno di 8 anni	€ 400			€ 150
	Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con più di 8 anni	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 150
	Spese veterinarie senza intervento chirurgico animale con più di 8 anni		non previste		
ART. AD6	Spese funerarie per animali con meno di 8 anni	€ 80	€ 80	non previsto	nessuna

Art. AD12 Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro

- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando al

Numero Verde
800 767888 (per l'Italia)
Linea Urbana +39. 02. 30548800 (per l'Estero),
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano (Italia)

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: numero di matricola; età dell'animale; la data e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il numero di polizza e il nominativo del Contraente;

- presentare la documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato ed attesti le cause e le modalità del sinistro;
- presentare copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate in fotocopia o in originale se richiesto, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;
- consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e, qualora richiesto, agevolare la liquidazione del danno fornendo ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni;
- presentare, in caso di morte dell'animale assicurato, copia della avvenuta cancellazione dall'anagrafe canina/felina;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del codice civile.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Art. AD13 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
- b. oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti/Veterinari nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti/Veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito/Veterinario ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito/Veterinario e dalle altre persone eventualmente nominate da quest'ultimo;** quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia

collegiale è valida anche se un perito/veterinario si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti/veterinari sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. AD14 Termine per il pagamento del sinistro

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e la titolarità dell'interesse assicurato, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della **eventuale contestazione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.**

Art. AD15 Indennizzo

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali. **Tale documentazione dovrà indicare l'identità dell'animale, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo.**



Sezione 2 - Danni a terzi

Oggetto assicurato

1. Cosa è assicurato

Art. AD16 Chi è assicurato

Ai fini della presente Sezione per Assicurato si intende:

- il Contraente/Assicurato indicato in polizza;
- il coniuge del Contraente/Assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente/Assicurato;
- le persone del nucleo familiare del Contraente/Assicurato, convivente e non coniugato risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente/Assicurato.

Art. AD17 Responsabilità civile verso terzi

La Società, sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per annualità assicurativa, con l'**applicazione di una franchigia pari a € 150 per i danni a cose**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali causati dall'animale indicato in polizza. Per i danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 6 Agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 209 del 06 Settembre 2013) e successive integrazioni o modifiche, **il limite di indennizzo è massimo € 100.000.**

La garanzia copre la responsabilità derivante da proprietà, possesso e/o uso dell'animale assicurato. Sono compresi i danni causati a terzi durante la partecipazione a fiere, mostre, gare e concorsi di bellezza se svolti a titolo di diletto e **non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

Art. AD18 Animali affidati a terzi

Se l'Assicurato ha affidato temporaneamente ed occasionalmente la custodia dell'animale assicurato di sua proprietà, fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale, la garanzia è estesa:

- alla responsabilità del custode;
- ai danni fisici da cui derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15% causati al custode dall'animale assicurato, sino alla concorrenza del massimale di € 50.000.

2. Cosa non è assicurato

Art. AD19. Persone non considerate terze

Salvo quanto espressamente previsto non sono considerati terzi:

- a. il Contraente e gli Assicurati;
- b. il coniuge, i discendenti e ascendenti dell'Assicurato e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- c. le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'assicurato che subiscano il danno in occasione del lavoro

svolto per conto dell'Assicurato;

d. le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo.

Art. AD20 Esclusioni

Salvo quanto espressamente previsto sono esclusi i danni:

1. derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
2. subiti dagli assicurati, dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
3. subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
4. derivanti dall'uso dell'animale per attività avente carattere professionale o retribuita o comunque ricompensata;
5. a cose in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
6. derivanti da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'animale;
7. da furto;
8. di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
9. da atti dolosi dell'assicurato;
10. In occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali.

Spese non comprese in garanzia: la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

3. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio

(operante solo se risulti indicata l'operatività in di polizza)

Art. AD21 Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato

Sino alla concorrenza del massimale di € 100.000 per annualità assicurativa sono risarciti i danni fisici subiti dai figli dell'assicurato minori di anni 15 o portatori di handicap certificato, da cui derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, causati dall'animale assicurato.

4. Come è prestata la copertura

Art. AD22 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. AD23 Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 che è da intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. AD24 Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sezione 2

ARTICOLO	GARANZIA	MASSIMO RISARCIMENTO PER ANNO	FRANCHIGIA PER SINISTRO
ART. AD17	Responsabilità civile verso terzi	€ 1.000.000	€ 150 per danni a cose
	Danni fisici a seguito di mancata osservanza norme di legge sui cani	€ 100.000	nessuna
ART. AD18	Responsabilità del custode	€ 1.000.000	€ 150 per danni a cose
	Danni fisici al custode	€ 50.000	Franchigia 15% invalidità permanente
ART. AD20	Danni fisici ai figli minori di 15 anni o con handicap	€ 100.000	Franchigia 15% invalidità permanente

Sinistri

Art. AD25 Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro

In caso di sinistro:

- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando al

Numero Verde 800767888 (per l'Italia)
Linea Urbana +39. 02. 30548800 (per l'Estero),
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Corso di Porta Vigentina, 9 20122 – Milano (Italia)

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: il nominativo del danneggiato; notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto; la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente. Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza.

Se il Contraente o l'Assicurato non adempiono a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

Art. AD26 Termine per il pagamento del sinistro

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. AD20 "Esclusioni" nr. 9.

Art. AD27 Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile

che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale **fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato**. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza**. **Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.



Sezione 3 - Assistenza

Premessa

La gestione dei sinistri di Assistenza è stata affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
- Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma.

Oggetto assicurato

1. Cosa è assicurato

Art. AD28 Servizio informazioni veterinarie

(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)

La Centrale Operativa è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'animale domestico relative ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari reperibili;
- formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all'anagrafe;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento per animali domestici in Italia;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
- negozi di articoli per animali;
- consigli sull'alimentazione;
- farmacie veterinarie.

Art. AD29 Consulenza veterinaria telefonica

(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Centrale Operativa organizzerà una consulenza telefonica veterinaria.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. AD30 Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto

(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)

L'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa qualora necessitasse informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
- alberghi e strutture pet-friendly;
- pensioni per animali;
- negozi di articoli per animali.

Art. AD31 Custodia animali

Qualora l'Assicurato, in conseguenza:

- a malattia o infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura;
- alla necessità di accudire un parente, residente **ad oltre 50 Km** dall'Abitazione indicata in polizza, colpito da malattia o infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura;
- a furto o tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio o danni causati dall'acqua intervenuti sull'Abitazione indicata in polizza e che hanno obbligato l'Assicurato a soggiornare in una struttura alberghiera per più di 5 giorni;

e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Centrale Operativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento **fino ad un massimale di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**. L'Assicurato dovrà **comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Centrale Operativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura**.

Art. AD32 Recupero dell'animale domestico ritrovato

Se il cane o gatto assicurato, a seguito di smarrimento denunciato alle autorità competenti, viene ritrovato **a più di 50 km** dall'Abitazione indicata in polizza, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di andata e ritorno fino al luogo di ritrovamento. La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo **con il massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**. Nel caso in cui l'assicurato voglia utilizzare la propria autovettura, può chiedere il rimborso delle spese autostradali dietro presentazione di idonea documentazione (ricevute pedaggi) più un rimborso chilometrico pari a 0,30 € al km.

Art. AD33 Ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura, necessiti di un dog/cat-sitter, nei sette giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, la Centrale Operativa si incaricherà di reperire ed inviare un dog/cat-sitter che presterà assistenza all'animale domestico tenendo a proprio carico le spese relative **fino ad un massimo di 10 prestazioni della per sinistro**. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale di € 200 IVA compresa per sinistro.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Centrale Operativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

Art. AD34 Seconda visita veterinaria

Qualora l'animale sia affetto da

- patologie osteoarticolari acquisite da trauma/incidente,
- patologie acquisite di tipo tumorale;
- patologie a carico degli organi addominali di interesse chirurgico;
- patologie cardiache;

o necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato la possibilità di ottenere una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista e ricevere indicazioni diagnostiche o terapeutiche

aggiuntive. La prestazione presuppone una prima impostazione clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.

Il servizio ha finalità esclusivamente informativo e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante. La prestazione viene fornita per **un massimo di 2 volte per anno assicurativo**.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo **con il massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**.

2. Cosa non è assicurato

Art. AD35. Esclusioni

Le prestazioni non sono operanti per i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi,
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.

Le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si conviene inoltre che:

- ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile nel termine di due anni che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda;
- qualora esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra o dalle altre Società.

3. Come è prestata la copertura

Art. AD36 Dove vale la copertura

La Società assicura le prestazioni dei servizi di assistenza indicate negli articoli precedenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sinistri

Art. AD37 Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro

In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni Assistenza, l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa al:

Numero Verde: 800 767888 (per l'Italia)
oppure dall'estero: Linea urbana +39 02.30548800
24 ore su 24, 7 giorni su 7

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Art. AD38 Erogazione delle prestazioni

L'Assicurato al verificarsi del sinistro deve prendere contatto con la Centrale Operativa. Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, **il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di assistenza senza previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**

Ogni prestazione non può essere fornita più di tre volte per ogni annualità assicurativa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. AD39 Accertamenti in caso di sinistro

L'Assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato (e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (sono escluse le fotocopie).



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
(di seguito Reg. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, di seguito anche la “Società” o il “Titolare”.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito “Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.

I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.

4. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

I. **Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali** (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).

In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;

III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa¹ per la gestione del rischio assicurato.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

- b) Finalità di marketing effettuata dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto², consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
- c) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo** di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, information technology, comunicazione) **per loro finalità di marketing**, proposizione e comunicazione commerciale.
- d) Finalità di profilazione della clientela**, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse.

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera b) alla lettera d), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti terzi³ coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

¹ Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.

² Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

³ Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi, ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso. L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea⁴ oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.UE inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it. Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per

effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;;

- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
- h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano – Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. – e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".